



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti

Proposta nr. 13 del 03/06/2010 -
Determinazione nr. 1372 del 04/06/2010

OGGETTO: Società GHIAIE PONTE ROSSO S.r.l. di San Vito al Tagliamento. Parziale modifica dell'autorizzazione alla gestione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1515/2009 di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

IL TECNICO AMBIENTALE

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 “*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...*” in particolare l’art. 5 che recita “*...nelle more dell’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del D. Lgs. 152/2006, ...continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 1*”;

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 e s.m.i. “*Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti*”;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO che la Società GHIAIE PONTE ROSSO S.r.l. di San Vito al Tagliamento, è titolare di un impianto di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da terra e rocce con codice CER 17 05 04, sito in Via Armenia n. 15, in comune di San Vito al Tagliamento;

DATO ATTO che, con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 59 del 19.03.2009, è stato approvato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, il progetto ed autorizzata la realizzazione del suddetto impianto;

ATTESO che, con Determinazione Dirigenziale n. 1515 del 18.06.2009, la Società GHIAIE PONTE ROSSO S.r.l. è stato autorizzata alla gestione del suddetto impianto;

RICHIAMATA la nota del Servizio gestione rifiuti di questa Provincia protocollo n. 5839 del 26.01.2010 di avvio del procedimento di modifica della Determinazione Dirigenziale n. 1515 del 18.06.2009, atteso che è stato riscontrato un errore materiale inerente la classificazione dell’attività di recupero: R3 invece di R5;

EVIDENZIATO inoltre che la Società GHIAIE PONTE ROSSO S.r.l., per le emissioni diffuse dell'impianto in parola, in data 31.03.2010 ha presentato istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale n. 2930 del 11.12.2009;

PERTANTO viene meno la necessità della prescrizione di cui al punto 3, lettera e) della vigente autorizzazione di cui alla predetta Determinazione Dirigenziale n. 1515 del 18.06.2009;

EVIDENZIATO infine che con L.R. n. 14 del 30.12.2009, art. 4, punto 32 è stato abrogato l'art. 29 della L.R. 30/87 in materia di Responsabile della gestione di impianti di gestione rifiuti e quindi è venuto meno il suddetto obbligo;

PERTANTO viene meno la necessità della prescrizione di cui al punto 3, terzo allinea, della vigente autorizzazione di cui alla predetta Determinazione Dirigenziale n. 1515 del 18.06.2009;

RITENUTO di procedere alla parziale modifica ed aggiornamento dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in argomento della Società GHIAIE PONTE ROSSO S.r.l. di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1515 del 18.06.2009;

RITENUTO altresì, per disporre di un documento completo, di riassumere nel presente provvedimento, tutte le altre prescrizioni vigenti della Determinazione Dirigenziale n. 1515 del 18.06.2009, procedendo alla contestuale abrogazione del dispositivo;

DATO ATTO che l'impianto in parola è stato sottoposto a collaudo come da certificato in atti del 07.06.2009;

DATO ATTO che la Società GHIAIE PONTE ROSSO S.r.l. ha costituito a favore del Comune di San Vito al Tagliamento, la garanzia finanziaria ai sensi della L.R. n. 30/1987 e s.m.i., e del regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 0502/91 e s.m.i. dell'importo di € 190.882,49 (centonovantamilaottocentoottantadue/49);

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, l'Ordinanza Presidenziale n. 12/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il Settore Tutela Ambientale nonché le Determinazioni Dirigenziali n. 628 del 21.03.2007 e n. 4 del 05.01.2010, di conferimento al Tecnico Ambientale p.i. Valentino Busolini di deleghe di funzioni dirigenziali;

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni indicate in premessa con la presente si abrogano i punti dal 1 al 14 della Determinazione Dirigenziale n. 1515 del 18.06.2009.
2. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, per le motivazioni in premessa indicate, di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la Società GHIAIE PONTE ROSSO S.r.l. di San Vito al Tagliamento, con sede legale in Zona Industriale Ponte Rosso, Rampa San Giovanni, alla gestione dell'impianto ubicato in Via Armenia n. 15, in comune di San Vito al Tagliamento, di cui al progetto approvato con Deliberazione di G.P. n. 59 del 19.03.2009, per l'attività di recupero R5 dei rifiuti costituiti da "terre e rocce" individuati con il codice 17 05 04 del Catalogo Europeo dei Rifiuti, per un quantitativo massimo annuo di 25.000 Mg e per un quantitativo giornaliero massimo di 100 Mg.
3. Di dare atto che la Società GHIAIE PONTE ROSSO S.r.l. per svolgere l'attività di cui al punto 1 dovrà, tra l'altro rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) il proponente dovrà predisporre un piano per il monitoraggio del clima acustico ante e post operam finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti normativi/limiti da zonizzazione acustica durante l'esercizio dell'attività, prendendo a riferimento per le misurazioni la situazione più gravosa in termini di emissioni sonore e ponendo particolare attenzione ai recettori sensibili presenti nell'intorno dell'impianto. Il piano in questione dovrà essere verificato dall'ARPA prima della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in oggetto;
 - b) qualora in fase di esercizio dell'attività, a seguito delle risultanze della campagna acustica di cui al piano precitato, si evidenziasse un non rispetto dei limiti normativi in materia riconducibili alla attività in oggetto, il proponente dovrà attivarsi per la realizzazione e messa in opera di soluzioni tecniche finalizzate alla mitigazione dell'impatto acustico ed al rispetto dei precitati limiti, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie a riguardo;
 - c) i mezzi conferenti all'impianto con i rifiuti dovranno essere – salvo dimostrata impossibilità – ricaricati del rifiuto/sottoprodotto in uscita;
 - d) in relazione al flusso di mezzi pesanti, dovranno essere possibilmente evitati gli orari più critici tra le 16.00 e le 18.00 e tra le 7.00 e le 9.00 ed utilizzati percorsi viari che evitino, per quanto possibile, il transito attraverso centri abitati o tratti stradali congestionati;
 - e) la gestione della cisterna di gasolio ad uso distributore privato dovrà essere fatta secondo quanto previsto dalla L.R. 8/2002 art. 19 e DPGR 0394/Pres. del 16.12.02 art. 24-10 e allegato art. 3;
 - f) le due attività del D. Lgs. 152/2006 di recupero, quella ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e quella ai sensi dell'art. 208 siano effettuate separatamente, sia come gestione dei rifiuti e dei relativi formulari di trasporto e registri di carico e scarico, sia come gestione delle relative aree di trattamento e di stoccaggio.
 - g) accertare la natura dei rifiuti prima di consentire l'accettazione all'impianto e per ogni abuso il gestore dell'impianto sarà ritenuto direttamente responsabile;
 - h) vietare lo stoccaggio ed il trattamento di rifiuti non compatibili con il presente provvedimento;
 - i) tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti ai sensi della vigente legislazione statale;
 - j) dovranno essere identificate le singole aree di deposito dei rifiuti e delle materie ottenute dalle operazioni di trattamento (vagliatura), mediante apposizione di cartellonistica;
 - k) dovranno essere presi tutti gli accorgimenti atti a minimizzare eventuali dispersioni in atmosfera di polveri o materiali leggeri facilmente trasportabili dal vento;
 - l) tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici;
4. La Società deve essere in regola con la normative di sicurezza vigente (D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) nonché con la normativa antincendio.
 5. Deve essere data comunicazione al Comune di San Vito al Tagliamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 216 ed all'art. 217 del R.D. 27.07.1934 n. 1265, qualora applicabile.
 6. Qualora la Società intenda procedere alla chiusura dell'impianto, dovrà adempiere a quanto di seguito elencato:
 - darne preventiva comunicazione alla Provincia di Pordenone ed al Comune di San Vito al Tagliamento;
 - conferire i rifiuti eventualmente presenti ad idonei impianti di recupero, procedendo altresì alla pulizia di tutta l'area e delle infrastrutture dell'impianto.
 7. La presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti, eventualmente necessari.
 8. L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs. n.152/2006, ha validità 10 anni a decorrere dal 18.06.2009, e potrà essere rinnovata su richiesta da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto nonché sugli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni o Province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti.

- 9.** L'organo competente al rilascio dell'autorizzazione si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.
- 10.** Di stabilire che la Società GHIAIE PONTE ROSSO S.r.l. dovrà tempestivamente comunicare le eventuali variazioni relative all'impianto autorizzato.
- 11.** Di stabilire che in caso di cessione dell'impianto mobile autorizzato la Società GHIAIE PONTE ROSSO S.r.l. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. La Società GHIAIE PONTE ROSSO S.r.l., sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle eventualmente precedenti ed ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione.
- 12.** Di stabilire che la Società GHIAIE PONTE ROSSO S.r.l. dovrà tempestivamente comunicare le eventuali variazioni relative all'assetto societario.
- 13.** La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo VI della parte IV del D.Lgs. 152/2006.
- 14.** La presente autorizzazione viene trasmessa alla Società GHIAIE PONTE ROSSO S.r.l., al Comune di San Vito al Tagliamento, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'ASS n. 6 "Friuli Occidentale" di Pordenone, alla Direzione Centrale dell'Ambiente del Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art.3 della Legge 241/90, si precisa che la Società destinataria del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 04/06/2010

IL TECNICO AMBIENTALE
Valentino Busolini

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni